

Sentenza: n. 271 del 29 ottobre 2009

Materia: professioni- turismo

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 3, comma 2, 4, 5 e 7 della legge 27 maggio 2008, n. 7 (Norme per la disciplina delle attività di animazione e di accompagnamento turistico) della Regione Emilia-Romagna

Esito: parziale accoglimento

Estensore nota: Caterina Orione

Oggetto dell'impugnazione dinanzi alla Corte Costituzionale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sono alcuni articoli di una legge di modifica integrativa della disciplina vigente relativa alle attività turistiche di accompagnamento. Le disposizioni concernono l'istituzione della figura di animatore turistico ed i relativi requisiti per l'accesso alla professione, la definizione delle modalità per il conseguimento dell'idoneità con atto deliberativo della Giunta regionale, l'attribuzione alle province delle funzioni concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attività formative e la tenuta degli elenchi provinciali, la limitazione territoriale dell'attività delle professioni turistiche.

Secondo il ricorrente, la normativa regionale è lesiva della potestà legislativa statale in materia di professioni a cui, in ragione della necessità di garantire uniformità sul territorio nazionale, compete la disciplina, l'accertamento dei requisiti, fissazione di criteri omogenei per l'espletamento degli esami abilitativi, anche in una materia residuale ed esclusiva di competenza regionale, quale è quella del turismo. Il legislatore regionale può infatti esercitare la propria potestà legislativa concorrente in ambito professioni, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 30 del 2006, solo in merito a professioni definite dalla legge statale e nell'osservanza dei principi fondamentali sanciti. Inoltre si ritiene che non rientri nella competenza regionale la disciplina relativa dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e che la previsione di autorizzazione all'esercizio della professione limitata al territorio regionale, sia posta in violazione del principio di libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 49 del Trattato CEE, quindi dell'art.117, primo comma e secondo comma lettera e) Costituzione, che sancisce la esclusiva competenza statale in tema di libera concorrenza.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza, afferma che la competenza statale in materia di professioni *“prescinde dal settore nel quale l'attività professionale si esplica e corrisponde all'esigenza di una disciplina uniforme sul piano nazionale che sia coerente anche con i principi dell'ordinamento*

comunitario” e dall’esame della normativa statale vigente di riferimento, la legge n. 135 del 2001 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), non risulta l’animatore turistico, di nuova istituzione appunto dalla legge regionale dell’ Emilia-Romagna e pertanto devono essere ritenute fondate le questioni di illegittimità costituzionale relative alla previsione di tale figura professionale e conseguentemente anche le disposizioni prescrittive di determinati requisiti, ultronei rispetto a quelli previsti dalla normativa statale (articolo 10, comma 4 del DL 31 gennaio 2007, n. 7) per la figura di accompagnatore turistico, previsti dall’atto deliberativo della Giunta, in quanto questi si pongono in contrasto con i principi fissati dalla legislazione nazionale. Illegittima costituzionalmente è altresì la previsione di circoscrivere l’ambito territoriale dell’esercizio delle professioni turistiche, poiché in contrasto con il principio comunitario di libera prestazione di servizi, principio recepito ed esplicitato altresì dalla normativa nazionale (articolo 10, comma 4 del DL 31 gennaio 2007, n. 7).

Sono ritenute non fondate le censure relative all’attribuzione alle province delle funzioni di aggiornamento e qualificazione professionale e di tenuta degli elenchi, in quanto le prime sono riferibili alla potestà legislativa esclusiva regionale in tema di formazione professionale e gli elenchi provinciali hanno solo finalità ricognitive di professioni già riconosciute dallo Stato, non potendosi certo configurare come albi che hanno invece funzione di individuare nuove professioni.